

STUDIO LEGALE
Avv. Rino Marco Zannoli
Via Dalmazia n 127- 70121 BARI
Tel. fax 080/2142021
e-mail : zannolimarco@libero.it
PEC: zannolimarco@pec.giuffre.it

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
SEZIONE FALLIMENTARE

Richiesta al gestore di presentare domanda ex art. 67-70 D. Lgs. 14/2019

In favore dei Sig.ri **CHIAPPERINO VINCENZO** (c.f. CHPVCN80M20A662Q) nato a Bari il 20/08/1980, **ROMITO VALENTINA** (c.f. RMTVNT82S56A662R) nata a Bari il 16/11/1982, entrambi residenti in Triggiano (BA) alla Via _____, rappresentati e difesi dall'Avv. Rino Marco Zannoli, C.F. ZNNRMR79M19A662S, giusta procura conferita in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio dello scrivente difensore in Bari alla Via Dalmazia n. 127, nonché presso domicilio digitale pec: zannolimarco@pec.giuffre.it

Ai sensi dell'art. 125 1° comma c.p.c e dell'art. 176 2° comma c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: zannolimarco@pec.giuffre.it, indirizzo fornito anche ai sensi dell'art. 13 – 3 bis DPR 115/ 2002;

PREMESSO CHE

- A. In data 13/06/2022 i ricorrenti depositavano presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bari istanza per la nomina del professionista **(doc. 1)**.
- B. L' O.C.C.S presso Ordine degli Avvocati di Bari apriva la procedura rubricata al n. 26/2022, nominando l'Avv. Michele Amato del Foro di Bari gestore della crisi da sovraindebitamento **(doc. 2)**.
- C. Con lettera raccomandata pec del 05/07/2022 l'Avv. Michele Amato comunicava di accettare l'incarico.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

I ricorrenti come sopra rappresentati e difesi, atteso che non ricorrono i presupposti impeditivi di cui all'art. 69 del D. Lgs. 14/2019, ossia:

- Non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- Non hanno già beneficiato della esdebitazione per due volte;
- Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre i ricorrenti:

- Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D. Lgs. 14/2019;
- Hanno fornito all'OCCS nominato idonea documentazione volta alla ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;
- Non sono stati destinatari di provvedimenti ex art. 14 e 14 bis della L. 3/2012;

CHIEDONO

di essere ammessi alla procedura per l'omologazione del Piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 68 e 70 del D. Lgs. 14/2019, per i motivi che si andranno dettagliatamente a rappresentare e nelle seguenti modalità già indicate nella Relazione del Gestore Avv. Michele Amato, alla quale si rimanda per ogni dettaglio e che si da per integralmente trascritta.

SOMMARIO

1. Situazione debitoria e cause del sovra indebitamento;
2. Il fabbisogno mensile: elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;
3. Elenco beni del debitore;
4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
5. Convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria;
6. La proposta del piano del consumatore
7. Modalità di pagamento e piano rateale;
8. Condotta degli intermediari finanziari

1. Situazione debitoria e cause del sovraindebitamento

Preliminarmente si evidenzia che i ricorrenti hanno contratto matrimonio e dalla loro unione in data 20/07/2014 è nata la minore Chiapperino

Il nucleo familiare dei ricorrenti si compone di tre soggetti (**doc. 3**):

Chiapperino Vincenzo (c.f. CHPVCN80M20A662Q) nato a Bari il 20/08/1980,

Romito Valentina (c.f. RMTVNT82S56A662R) nata a Bari il 16/11/1982,

Chiapperino (c.f.) nat a il / /

La famiglia vive in un appartamento di proprietà dei ricorrenti sito in Triggiano (BA) alla Via che costituisce prima casa.

La proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, prospettata dai ricorrenti si fonda, essenzialmente sulla ristrutturazione della debitoria attraverso le modalità che di seguito saranno illustrate.

Come si evince dalla documentazione già versata in atti e che qui si allega, il nucleo familiare può attualmente contare sulle entrate mensili derivanti dallo stipendio percepito dal ricorrente Sig. Chiapperino Vincenzo che ammonta ad € 1.870,00, giusta busta paga che si allega (**doc. 4**).

L'attivo immobiliare di ricorrenti è composto dall'abitazione principale sito in Triggiano (BA) alla Via

Il valore dell'indebitamento complessivo, al momento della redazione del presente ricorso, ammonta ad euro 172.520,60 la cui posta più consistente è costituita dal mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare.

ESPOSIZIONE DEBITORIA

CREDITORE	NATURA	PRIVILEGIO	IMPORTO
INTESA SAN PAOLO (Oggi Organa SPV)	MUTUO FONDIARIO	GARANTITO DA IPOTECA	€135.853,83
IFIS NPL INVESTING SPA (ex FINDOMESTIC)	CREDITO AL CONSUMO	CHIROGRAFARIO	€30.194,59
IFIS NPL (ex FINDOMESTIC)	CREDITO AL CONSUMO	CHIROGRAFARIO	€ 4.924,28
REGIONE PUGLIA	BOLLO AUTO 2017- 2021	TRIBUTARIO	€1.548,40

Il credito maturato in relazione al mutuo ipotecario è rimasto insoluto, a seguito del licenziamento dalla società presso la quale, il Sig. Chiapperino Vincenzo, aveva un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui oggi pende procedura esecutiva immobiliare RGE 246/2020, G.E. dott.ssa Cutolo, Tribunale di Bari (**doc. 5**) con asta fissata per il giorno 06/03/2023.

Il credito maturato in relazione al contratto di finanziamento è rimasto insoluto per cui, nonostante la notifica dell'atto di pignoramento in data 27/09/2021 (**doc. 6**), oggi non risulta iscritta a ruolo alcuna procedura (**doc. 6 bis**)

Il credito maturato in relazione al contratto di finanziamento (carta revolving) è rimasto insoluto per cui oggi pende giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Bari NRG 6948/2020, GdP dott.ssa De Perna, con udienza fissata al 02/05/2023 (**doc. 7**)

GIUDIZI PROMOSSI E PENDENTI

CREDITORE	AZIONE LEGALE	VALORE
INTESA SAN PAOLO (Oggi Organa SPV)	Pignoramento Immobiliare – Tribunale di Bari – N.R.G.E. 246/2020 – G.E. Cutolo	€ 135.853,83
IFIS NPL INVESTING SPA (ex FINDOMESTIC)	Pignoramento prezzo terzi (non risulta iscritto a ruolo)	€30.194,59
IFIS NPL (ex FINDOMESTIC)	Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Giudice di Pace di Bari dott.ssa De Perna – N.R.G. 6948/2020	€ 4.924,28

SULLE CAUSE DEL DISSESTO

In data 22/12/2011 i ricorrenti acquistavano l'unità immobiliare sita in Triggiano alla Via
al prezzo di euro 110.000,00, giusta atto notarile di compravendita Rep. n. 48093 – Raccolta n. 12902, che qui si allega (**doc. 8**).

I ricorrenti per poter procedere all'acquisto della suddetta unità immobiliare accendevano sempre in data 22/12/2011 presso il Banco di Napoli S.p.A., mutuo per la somma di euro 130.000,00, giusta contratto di mutuo, che si allega (**doc. 9**).

Tale finanziamento prevedeva: 1) iscrizione ipotecaria sull'unità immobiliare acquistata dai ricorrenti in favore del Banco di Napoli; 2) Rimborso della somma mutuata di 130.000,00 in 30 anni mediante il pagamento di rate posticipate mensili con decorrenza 01 marzo 2012.

Nel corso del tempo il Sig. Chiapperino ha contratto una serie di finanziamenti per credito al consumo tutti regolarmente onorati. In particolare, con la finanziaria Findomestic SpA veniva periodicamente rifinanziato un importo sempre maggiore, fino a quando, nel mese di Agosto 2015 il finanziamento contratto ha raggiunto l'importo di euro 20.000,00, da pagare in 96 rate mensili dell'importo di euro 301,20, decorrenza 05/10/2015, con la certezza di poterlo onorare, come fatto con i precedenti. Se non che in data 18/09/2015 veniva licenziato dalla società presso la quale aveva un contratto di lavoro a tempo determinato.

Il licenziamento è avvenuto per il seguente motivo: riduzione del personale, così come risulta dalla lettera inviata dalla società datrice di lavoro al ricorrente (**doc. 10**) e quindi non riusciva a pagare regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento (**doc. 11**).

Il Sig. Chiapperino ha provveduto per oltre un anno al regolare pagamento sia delle rate del mutuo che del finanziamento in corso confidando nella possibilità di una nuova assunzione, in mancanza della quale, in data 08/11/2016 ha inoltrato richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo per un periodo pari a 12 mesi, ma, nessun riscontro è stato mai fornito allo stesso **(doc.12)**.

L'assenza di una occupazione lavorativa e lo stato di necessità di soddisfare il fabbisogno familiare, ha comportato per i ricorrenti l'impossibilità di poter adempiere regolarmente al pagamento sia delle rate di mutuo sia quelle del finanziamento che di altri Enti.

La situazione economico-finanziaria dei ricorrenti è leggermente migliorata nell'anno 2018, infatti, il Sig. Chiapperino Vincenzo, in data 03/04/2018 trova una occupazione lavorativa a tempo determinato presso la società . Tale rapporto di lavoro viene successivamente trasformato a tempo indeterminato giusta comunicazione inviata dalla società **(doc. 13)**.

Recentemente, il sig. Chiapperino ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con altra ditta multinazionale nel settore degli ascensori, che gli assicura una retribuzione più alta rispetto al precedente contratto **(doc. 14)**

Tuttavia, lo squilibrio nei confronti del ceto creditorio non è stato più possibile colmarlo, né trovare un accordo con la banca mutuante, con conseguente aumento della debitoria.

Dall'esame della documentazione prodotta non emergono quindi profili di frode ai creditori, avendo i ricorrenti offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non avendo eseguiti pagamenti indebiti o altri che abbiano comportato sottrazione di ricorso al concorso.

2. Il fabbisogno mensile: elenco spese necessarie per il sostentamento del debitore e della sua famiglia;

Il reddito annuo percepito dal nucleo familiare dei ricorrenti è stimato in € 19.016,00 annui, coma da ultima dichiarazione **(doc. 17)** in linea con quella degli anni precedenti **(doc. 15, 16)**

Si segnala che oggi il Sig. Chiapperino Vincenzo è stato assunto dal 17/10/2022 a tempo indeterminato presso Schindler S.p.A. e percepisce una retribuzione mensile di € 1.870,90.

La cifra indicativa necessaria al sostentamento del nucleo familiare ed alla soddisfazione del fabbisogno dello stesso è pari ad euro 1.250,00 mensili come da tabella:

SPESE ALIMENTARI, ABBIGLIAMENTO, IGIENE E PULIZIA	€ 600,00
---	----------

SPESE ELETTRICITÀ, ACQUA GAS E RISCALDAMENTO, TARI	€ 300,00
ONERI CONDOMINIALI	€ 40,00
RIFORNIMENTO AUTO, BOLLO E ASSICURAZIONE	€ 250,00
SPESE CURE MEDICHE E MEDICINALI	€ 60,00
TOTALE MENSILE	€1.250,00

A fronte di un reddito mensile netto di euro 1.870,90 detratta la somma mensile di € 1.250,00, necessaria al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti, residua la somma di circa € 600,00 da destinare per la ristrutturazione dei debiti.

3. Elenco beni del debitore;

I ricorrenti sono proprietari dei seguenti beni immobiliari:

1) Civile abitazione sita in Triggiano alla Via _____, censita in catasto al Fg. _____, P.IIa _____, Sub. _____, Cat. A/2, Classe 3, consistenza vani 4, Rc Euro 475,14 e coevo posto auto pertinenziale, censito in catasto al Fg. _____, P.IIa _____, Sub. _____, Cat. C/6, classe 1, consistenza mq 10, Rc Euro 16,53, il tutto come risulta da visura catastale che si allega (**doc. 18**)

3) Autovettura Renault Megane targata CL405TB immatricolata nel 2000 così come risulta dalla Visura PRA (**doc. 19**).

4) c/c acceso presso Poste Italiane

TABELLA BENI

BENE	MASSA	IMMOBILIARE	MOBILIARE	TOTALE
Abitazione civile e Pertinenza	Valore di stima	€ 87.100,00		€ 87.100,00
Renault Megane	Valore di stima		€ 0,00	€ 0,00
Poste Italiane	Valore contabile		€ 0,00	€ 0,00

4. Atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;

Nessuno

5. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

I ricorrenti sono proprietari nella misura del 50% di una unità immobiliare sita in Triggiano alla Via _____, censita in catasto al Fg. 9, P.IIa 160, Sub. 86, Cat. A/2,

Classe 3, consistenza vani 4, Rc Euro 475,14 ed un posto auto pertinenziale, censito in catasto al Fig. 9, P.IIIa 160, Sub. 109, Cat. C/6, classe 1, consistenza mq 10, Rc Euro 16,53.

Il valore d'acquisto del predetto cespite immobiliare è di euro 110.000,00, mentre, la somma da restituire alla Banca Intesa San Paolo è di euro 135.853,83 comprensiva di interessi moratori e spese.

Il valore del predetto cespite immobiliare è stato stimato dal CTU nominato nella procedura esecutiva RGE 246/2020 in complessivi euro 87.100,00 (85.500,00 appartamento – 1.600,00 posto auto) (**doc. 20**).

L'asta indetta per il giorno 06/03/2023 indica come Prezzo di Aggiudicazione euro 87.100,00, mentre come PBA (Prezzo Base d'Asta) il valore di euro € 65.325,00. La consuetudine dei Tribunali evidenzia che la prima asta si concluda negativamente per assenza di offerte, con indicazione di una seconda asta, il cui PBA per prassi viene decurtato del 25%, nel caso di specie si avrebbe un PBA di euro 48.993,75.

Ipotizzando i consueti scenari, qualora l'immobile venisse aggiudicato anche al prossimo incanto all'offerta minima di euro 48.993,75, per il creditore procedente l'ipotesi liquidatoria sarebbe meno conveniente rispetto all'offerta formulata pari ad euro 54.341,53.

Tale scenario inoltre dovrebbe tener conto anche della massa passiva, che in caso di vendita dell'immobile, lasciar ebbe interamente insoddisfatti i creditori privilegiati e quelli chirografari.

Su questo punto si confronti anche la giurisprudenza dell'Ecc.mo Tribunale di Bari (**doc. 21**).

Al fine di garantire un par condicio creditorum, in ragione delle considerazioni innanzi esposte, la predisposizione del Piano è più soddisfattiva rispetto a quella liquidatoria.

6. La proposta del piano

In considerazione delle premesse innanzi esposte si passa ad illustrare la proposta di piano che prevede il soddisfacimento dei crediti nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito, mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

La situazione debitoria complessiva ammonta ad euro 172.521,10 a cui va aggiunta la spesa complessiva di € 7.534,72, così suddivisa, € 5.034,72 compenso OCC da qualificarsi come prededucibile, da pagare in via postergata, € 2.500,00 compenso legale da qualificarsi come privilegiato (anche in considerazione della attività giudiziale e stragiudiziale svolta prima della presentazione della domanda all'OCCS), per un totale complessivo di euro 180.055,82.

Il piano elaborato con l'ausilio del Gestore ed al qual si rimanda in maniera più dettagliata ed analitica, prevede in sintesi il seguente soddisfacimento dei creditori:

Creditore	Tipologia	Importo dovuto	% Soddisfo	Importo da pagare
Compenso OCC	Spese di giustizia - Prededucibili	€ 5.034,72	100 %	€ 5.034,72
Compenso Avv. Rino Marco Zannoli	Privilegiato	€ 2.500,00	100%	€ 2.500,00
Intesa San Paolo (Organa SPV)	Mutuo - Credito ipotecario	€ 135.853,83	40%	€ 54.34,53
Regione Puglia	Bollo Auto - Privilegio	€ 1.548,40	100%	€ 1.548,40
Ifis NPL Investing SpA (ex Findomestic)	Finanziamento - Chirografario	€ 30.194,59	10%	€ 3.019,46
Ifis NPL SpA (carta revolving)	Finanziamento - Chirografario	€ 4.924,28	10%	€ 492,43

Dall'esame del piano emerge in primo luogo che tutti i creditori vengono soddisfatti. Il piano persegue una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine ridurre il diffondersi dell'indebitamento o di accesso a canali usurari. Pertanto, una visione ristretta e concentrata sulla posizione del singolo debitore, mal si concilia con la finalità predisposta dal legislatore, che invece mira a tenere in considerazione l'intera massa passiva.

Quindi, nell'ottica del differente regime tra creditori chirografari e privilegiati, la stessa Banca non riuscirebbe all'esito della vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare a rientrare pienamente della sorte capitale e dei costi della procedura.

Detto ciò, considerato che il totale della posizione debitoria da soddisfare, comprese le spese in prededuzione ammonta a complessivi euro 180.055,82 i ricorrenti propongono il pagamento integrale delle spese prededucibili e del credito privilegiato (bollo auto), il pagamento nella misura del 40% del creditore ipotecario, per i chirografari il pagamento nella misura del 10%.

7. Modalità di pagamento e piano rateale

In considerazione delle entrate mensili che oggi ammontano ad euro 1.870,90 circa, detratta la somma mensile di € 1.250,00 necessaria al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti, residua la somma di € 600,00 circa

La proposta formulata dai ricorrenti prevede un piano di rientro, in un lasso temporale di massimo 10 anni, decorrente dalla data dell'omologa, mediante pagamento rateale mensile così suddiviso:

Creditore	Tipologia Credito	Importo dovuto	% Soddisfo	Importo da pagare	Dilazione	Rata
Compenso OCC	Spese di giustizia - Prededucibili	€ 5.034,72	100 %	€ 5.034,72	20 + 100 mensilità	€ 158,00 (20 rate) - € 18,75 (100 rate)
Compenso Avv. Rino Marco Zannoli	Privilegiato	€ 2.500,00	100%	€ 2.500,00	20 mensilità	€ 125,00
Intesa San Paolo (Organa SPV)	Mutuo - Credito ipotecario	€ 135.853,83	40%	€ 54.341,53	100 mensilità	€ 543,42
Regione Puglia	Bollo Auto - Privilegio	€ 1.548,40	100%	€ 1.548,40	20 mensilità	€ 77,42
Ifis NPL Investing SpA (ex Findomestic)	Finanziamento - Chirografario	€ 30.194,59	10%	€ 3.019,46	20 mensilità	€ 150,97
Ifis NPL SpA (carta revolving)	Finanziamento - Chirografario	€ 4.924,28	10%	€ 492,43	20 mensilità	€ 24,62

Tutto ciò premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

ATTESO CHE

- non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- versano in una situazione di “perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte” e che, pertanto, la loro situazione economica/finanziaria, come richiesto dalla normativa in esame, è caratterizzata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al decreto legislativo n. 14/2019, avendo assunto obbligazioni senza colpa o nella ragionevole prospettiva di poterle adempiere, come evidenziato dalla relazione del Gestore della Crisi;

CONSIDERATO CHE

- la vicenda lavorativa innanzi rappresentata ha condizionato in modo irreversibile l'aspetto economico, patrimoniale e finanziario della ricorrente;
 - i ricorrenti non intendono venir meno alle obbligazioni assunte e pertanto, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di sovraindebitamento, avanzato la proposta come innanzi esplicitata, alla quale si rimanda per completezza;
 - il professionista incaricato dall'OCC Avv. Michele Amato, in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, nella propria Relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso, ha accertato l'attendibilità e fattibilità del piano proposto, attestando al contempo la veridicità dei dati, della documentazione in atti ed evidenziando la meritevolezza del piano;
 - le procedure pendenti, ed in particolare **la procedura esecutiva immobiliare con asta fissata al 06/03/2023**, potrebbero in poco tempo far perdere l'abitazione principale dei ricorrenti e compromettere il soddisfacimento integrale del piano in danno di tutti i creditori
- Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

CHIEDONO

- 1) che ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. N. 14/2019, l'OCC di Bari per tramite del suo Gestore Avv. Michele Amato, presenti domanda al Tribunale di Bari, per il vaglio di ammissibilità del piano dallo stesso predisposto e dei provvedimenti successivi previsti dall'art. 70 del suddetto D. Lgs. per l'omologa;
- 2) **di richiedere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare, avente RGE 246/2020, pendente innanzi al Tribunale di Bari e il giudizio avente NRG 6948/2020 pendente dinanzi al GdP di Bari dott.ssa De Perna con udienza fissata al 02/05/2023**
Bari, 20/01/2023

Avv. Rino Marco Zannoli